

Prima della discussione del presente punto all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 21 ottobre 1993, n. 29 come da ultimo modificato dall'articolo 16, commi 1 e 8, della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, si assenta dall'aula il Vicesindaco Lucia Donà.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA DI COMPETENZA PER COSTO GASOLIO STAGIONE 2013/2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 40 di data 29 novembre 2013, con la quale si autorizzava l'affidamento alla SMERALDO SOCIETÀ COOPERATIVA della gestione del Palaghiaccio dal giorno 08 settembre 2013 e fino al 30 marzo 2014. Con la stessa deliberazione si approvava lo schema di contratto di gestione sottoscritto poi tra il Comune di Fondo e la stessa Cooperativa in data 05 dicembre 2013 – Raccolta atti privati n. 19 – riconoscendo un contributo annuo per le spese di gestione dell'importo di Euro € 16.245,00, da erogare per una quota pari ad Euro 9.078,00 corrispondente al contributo spettante fino al 31 dicembre 2013 con imputazione al bilancio di previsione 2013 e con un saldo pari ad Euro 7.167,00 da erogarsi ad avvenuta presentazione del bilancio consuntivo e dedotte eventuali penali come previste dal capitolato d'oneri sottoscritto in data 6 marzo 2006 (cfr. articolo 6 della convenzione richiamata) e da imputarsi al bilancio di previsione 2014;

Preso atto, inoltre, che ai sensi dell'articolo 7 della richiamata convenzione ed in attuazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 40/2013 di data 29 novembre 2013 il Comune stabiliva che al rifornimento di gasolio per il riscaldamento della struttura avrebbe provveduto direttamente SMERALDO SOCIETÀ COOPERATIVA pervio rimborso da parte del Comune di Fondo di una quota pari al 50% rispetto alla media dei consumi delle stagioni 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, e l'eventuale eccedenza sarebbe stata tutta a carico del Comune di Fondo per la necessità di compensare gli eventuali eccessivi dovuti all'installazione di un sistema di ricircolo dell'aria alimentato a gasolio; a tal proposito, era stata impegnata una spesa presunta al capitolo 4681 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 pari ad euro 10.700,00;

Verificato che in data 17 marzo 2014 è stata acquisita al protocollo comunale n. 1530 la richiesta, a firma del Presidente Signora Lucia Donà, di liquidazione di un acconto del costo gasolio per la stagione 2013/2014 motivata dal fatto che la cooperativa ha effettuato per il palaghiaccio, fino ad oggi, sei rifornimenti di gasolio di l. 4.000 ciascuno;

Ritenuto di autorizzare con il presente provvedimento unicamente la liquidazione dell'importo di € 10.700,00 corrispondenti al costo presunto del gasolio per il periodo 08.09.2013-31.12.2013 e già impegnati al capitolo 4681 del bilancio dell'esercizio provvisorio 2014 gestione RR.PP. 2013;

Visto il documento di regolarità contributiva emesso dall' Inail di Trento in data 14.02.2014;

Preso atto che, in attuazione di quanto disposto dagli articolo 11 e 12 DPR. 28 maggio 2005, n. 4/L, la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 188 di data 31 dicembre 2013, ha confermato, sulla base della propria precedente deliberazione n. 45 di data 2 maggio 2013 e nei limiti dell'esercizio provvisorio 2014, gli incarichi ai Responsabili dei Servizi la competenza all'adozione del presente atto che deve intendersi in capo alla Giunta comunale;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 nonché l'attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare, per quanto meglio esposto in premessa, nelle more della approvazione del bilancio di previsione 2014 e in attuazione della delibera del Consiglio Comunale n. 40/2013 di data 29 novembre 2013, la liquidazione alla Cooperativa Smeraldo dell'importo di € **10.700,00** corrispondenti al costo presunto del gasolio per il funzionamento del palaghiaccio di Fondo, per il periodo 08.09.2013-31.12.2013
2. Di dare atto, che la spesa derivante dal presente atto e quantificata in Euro **10.700,00**, trova imputazione al capitolo 4681 del bilancio dell'esercizio provvisorio 2014 gestione RR.PP. 2013.
3. Di dare atto che con ulteriore provvedimento, ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2014 e ad avvenuta ricezione da parte della Cooperativa Smeraldo della documentazione inerente la spesa effettiva sostenuta per il costo del gasolio per il palaghiaccio di Fondo per la stagione 2013/2014, si provvederà ad effettuare l'impegno e la liquidazione del saldo di quanto dovuto dal Comune di Fondo per il funzionamento del palaghiaccio di Fondo per la stagione 2013/2014.
4. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed all'Albo telematico. ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato dall'art. 17 della L.R. 22.12.2004, n. 7.
5. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per la necessità di liquidare l'importo dovuto in considerazione della necessità di disponibilità di cassa da parte della Cooperativa.
6. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:

 - ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.